

N. 00124/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2013, proposto da:

Giancarlo Berto e Adriana Ciscutti, rappresentati e difesi dall'avv.
Antonella Paggiaro, con domicilio eletto presso quest'ultima in Venezia-
Mestre, via Manin, 40;

contro

Comune di Feltre, in persona del Sindaco pro tempore; non costituito
in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza assunta dal Comune di Feltre - Unità di Progetto e
Pianificazione del Territorio - Unità Organizzativa Edilizia Privata in
data 18/10/2012 n. 7, prot. n. 15731 e del verbale 11/9/2012 n. 16/12

P.G.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse alla decisione. Infatti, la presentazione, in data (17 dicembre 2012) anteriore al ricorso, da parte dei ricorrenti, della domanda di sanatoria di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, ha determinato inevitabilmente il venir meno dell'interesse all'annullamento dell'ordine di demolizione. Quest'ultimo, infatti, verrebbe rimosso in caso di accoglimento dell'istanza di sanatoria, oppure sostituito da altra successiva misura sanzionatoria che il Comune è tenuto ad adottare nell'ipotesi di reiezione della medesima istanza. Pertanto, la presentazione della domanda di sanatoria ha comportato la traslazione e il differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva.

Le spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, non

essendosi l'amministrazione costituita, restano carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d'interesse.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

